

FONDO MUTUALISTICO
“Per comuni ad alto indice di rischio”
complementare alla copertura
assicurativa delle polizze collettive
“Fondo C.A.I.R.”

Costituito con Delibera dell'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 28.03.2014



Sommario

Art. 1 - DEFINIZIONI	3
Art. 2 - AMBITO OPERATIVO	4
Art. 3 - PARTECIPAZIONE AL FONDO	4
Art. 4 - COMITATO DI GESTIONE	4
Art. 5 - VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI	5
Art. 6 - VERIFICHE, AUTORIZZAZIONE ACCESSO INFORMATICO DATI	5
Art. 7 - DANNI INDENNIZZABILI	5
Art. 8 - VALORE DELLE PRODUZIONI	5
Art. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA	5
Art. 10 - FRANCHIGIA	6
Art. 11 - DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI	6
Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA	6
Art. 13 - BILANCIO E CONTABILITÀ	6
Art. 14 - SANZIONI	7
Art. 15 - DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO	7



Regolamento

Tra le Imprese del Consorzio Provinciale per la difesa delle avversità atmosferiche di Trento è stato costituito un Fondo Mutualistico ai sensi dell'art. 3 lettera c dello Statuto Sociale.

Il presente Regolamento stabilisce le norme di adesione al fondo, gli obblighi e diritti delle imprese allo stesso aderenti e determina le sanzioni in caso di inadempienza.

Art. 1 - DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

Assemblea: l'assemblea di Co.Di.Pr.A.;

Comitato: il comitato di gestione del Fondo, disciplinato dal seguente art. 4;

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione di Co.Di.Pr.A.;

Contributo: il contributo associativo annualmente versato dalle Imprese per la costituzione e dotazione del Fondo;

Disponibilità finanziaria annuale: la somma algebrica dei Contributi, dei risarcimenti e dei premi assicurativi, dei costi di partecipazione e delle liquidazioni derivanti da partecipazione a fondi locali, regionali, interregionali o nazionali, della quota della Riserva volontaria che il Comitato stabilisce annualmente di destinare al pagamento delle erogazioni, delle spese di funzionamento e gestione del Fondo, tutti riferiti all'anno di competenza;

Fondo: il Fondo mutualistico denominato "Fondo mutualistico per la gestione del rischio sotto soglia", disciplinato dal presente Regolamento;

Franchigia: le centesime parti di danno escluse dall'indennizzo;

Impresa: l'impresa agricola, aderente a Co.Di.Pr.A., che versa a quest'ultimo contributi destinati al Fondo;

Limite di indennizzo: l'importo massimo indennizzabile in aggregato al netto della franchigia;

Polizza Collettiva: la polizza di assicurazione stipulata fra Co.Di.Pr.A. e le Società di Assicurazione ai sensi del piano assicurativo vigente, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi del D.Lgs. 102/2004;

Prodotto: la singola specie o sottospecie botanica, come definita nel piano assicurativo vigente, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi del D.Lgs. 102/2004;

Riserva volontaria: la parte dei contributi accantonata a riserva ai sensi del seguente art. 12;

Varietà: l'insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Ai fini del funzionamento del Fondo, la presente definizione deve intendersi automaticamente integrata dalle disposizioni specifiche, anche derogatorie, previste nelle condizioni speciali delle Polizze Collettive.



Art. 2 - AMBITO OPERATIVO

1. Il presente Regolamento disciplina le regole generali di funzionamento del Fondo, destinato ad indennizzare i danni subiti dalle Imprese con produzioni di prodotto insistenti nei Comuni ad alto indice di rischio, relativamente ai quali le Polizze Collettive prevedono la tariffa stoppata al limite massimo ammissibile a contributo con conseguente applicazione della franchigia minima superiore all'ordinario, per eventi che, rientrano nell'ambito oggettivo di copertura delle Polizze Collettive stipulate dalle Imprese.

Art. 3 - PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo è riservata alle Imprese che abbiano richiesto l'adesione al Fondo e che si sono impegnate al pagamento del Contributo e al rispetto del Regolamento e di tutte le condizioni di funzionamento del Fondo.
2. Al fine di beneficiare delle attività mutualistiche, le Imprese devono aver aderito a Polizze Collettive convenzionate con Co.Di.Pr.A., che abbiano come condizione di accesso ai risarcimenti la soglia del 30% riferita all'aggregato azienda/prodotto/comune. Contestualmente all'adesione alla Polizza Collettiva le Imprese consegnano a Co.Di.Pr.A. apposita dichiarazione con richiesta di adesione al Fondo e impegno al pagamento del Contributo.
3. L'adesione al Fondo produce effetti dal momento in cui Co.Di.Pr.A. riceve il modello "A500" relativo alla Polizza Collettiva con informazione della dichiarazione di adesione e impegno, regolarmente sottoscritti dall'Impresa. L'eventuale mancata convalida del certificato di polizza da parte di Co.Di.Pr.A., determinando l'inefficacia dell'adesione alla Polizza Collettiva, comporta altresì l'inefficacia ex tunc dell'adesione al Fondo.
4. La non accettazione ed il venir meno dei requisiti comporta la decadenza della partecipazione al Fondo.

Art. 4 - COMITATO DI GESTIONE

1. La gestione operativa del Fondo è svolta da un Comitato composto da 7 membri designati dall'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di cui un rappresentante indicato dalla Provincia Autonoma di Trento. Il Comitato alla prima adunanza designa uno dei membri come Coordinatore del Comitato con il compito, tra l'altro, di redigere i resoconti delle riunioni. Alle riunioni del Comitato è invitato il Collegio sindacale.
2. Nell'ambito e in esecuzione delle direttive impartite dall'Assemblea Generale, il Comitato ha il compito di definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, tra cui la determinazione della misura del Contributo, la parte di Disponibilità finanziaria annuale da destinare al pagamento degli indennizzi, la formazione del prospetto di liquidazione degli indennizzi alle Imprese, l'individuazione di esperti e consulenti per l'analisi, la valutazione e il controllo dei danni.



Art. 5 - VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI

1. L'entità dei Contributi dovuti da ciascuna Impresa è determinata, sulla base dei dati tecnici e degli indici di rischio, in percentuale rispetto al valore delle produzioni coperte dalla Polizza Collettiva, per tipologia di Prodotto. Il Comitato provvede a tale determinazione entro il 31 gennaio dell'anno in corso ed in riferimento alle delibere assembleari.
2. I Contributi sono in ogni caso irripetibili.

Art. 6 - VERIFICHE, AUTORIZZAZIONE ACCESSO INFORMATICO DATI

1. Le Imprese autorizzano Co.Di.Pr.A. all'accesso per via telematica al loro sistema informativo (fascicolo aziendale e catastini cooperative) ed all'utilizzo dei dati necessari per la gestione del Fondo.
2. È facoltà del Comitato effettuare verifiche e richiedere documenti, anche cartacei, sugli atti pervenuti a Co.Di.Pr.A. al fine dell'effettuazione dei controlli.

Art. 7 - DANNI INDENNIZZABILI

1. Sono indennizzabili a carico del Fondo i danni subiti dalle Imprese aderenti in conseguenza di eventi che, rientrano nell'ambito oggettivo di copertura delle Polizze Collettive, e danno diritto al risarcimento in favore dell'Impresa. L'entità del danno indennizzabile a carico del Fondo è determinabile come differenza risultante dall'applicazione della franchigia a scalare con la percentuale minima ordinaria prevista per tipologia di polizza e prodotto non ubicato in Comuni ad alto indice di rischio e la franchigia minima di livello superiore effettivamente applicata nei Comuni ad alto indice di rischio, in considerazione e come conseguenza del contenimento della tariffa entro la percentuale massima ammissibile a contributo stabilita dal PAAN (Piano Assicurativo Agricolo Nazionale).
2. Salvo quanto previsto al precedente comma e al seguente art. 10, l'intervento del Fondo è regolato dalle medesime condizioni, incluse le esclusioni, previste dalla Polizza Collettiva, cui l'Impresa ha aderito.

Art. 8 - VALORE DELLE PRODUZIONI

1. Ai fini della determinazione dell'indennizzo riconosciuto, si ha a riferimento il valore delle produzioni delle Imprese come risultante nel "bollettino di campagna" previsto nella Polizza Collettiva cui l'Impresa ha aderito, alla casella "valore residuo sul quale si liquida il danno" per ciascuna partita.

Art. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. Esclusa ogni assunzione di rischio, il Fondo può ricorrere a una o più imprese di assicurazione e/o, ove applicabile, di riassicurazione o partecipare a fondi rischi locali, regionali, inter-regionali o nazionali allo scopo di aumentare la Disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione di indennizzi alle Imprese.



Art. 10 - FRANCHIGIA

1. L'indennizzo riconosciuto dal Fondo alle Imprese è al netto di un importo corrispondente al danno riconosciuto dalla Compagnia e alla franchigia a scalare con il minimo di quanto previsto per la tipologia di contratto e prodotto dalle condizioni di polizza in Comuni non ad alto indice di rischio.

Art. 11 - DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI

1. Ai fini della determinazione dei danni liquidabili alle Imprese, verranno utilizzati i risultati di perizia indicati e sottoscritti nei bollettini di campagna emessi dai periti fiduciari delle Società assicuratrici. È facoltà del Comitato richiedere alle Imprese ogni documento atto a dimostrare la produzione assicurata ed il danno rilevato ritenuto necessario al fine di documentare e giustificare il danno.
2. Il Fondo eroga gli indennizzi esclusivamente nei limiti della Disponibilità finanziaria annuale, esclusa ogni integrazione o assunzione di rischio nei limiti e alle condizioni di cui al presente art. 11. L'erogazione è effettuata alle Imprese in regola con il versamento dei Contributi entro il 31 gennaio. Salvo quanto previsto al seguente comma 3.
3. Qualora l'entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda la Disponibilità finanziaria annuale, l'erogazione degli indennizzi avverrà con una riparametrazione proporzionale a tutti gli aventi diritto.

Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA

1. Il Fondo accantona a Riserva volontaria un importo pari ad una percentuale stabilita dal Comitato del montante complessivo dei Contributi di ciascun anno.
2. L'accantonamento a Riserva volontaria non dà in nessun caso diritto a restituzione. L'entità della Riserva volontaria può essere rideterminata con Delibera del Comitato.
3. La Riserva volontaria è incrementata ogni anno dell'eventuale importo residuo della Disponibilità finanziaria annuale dopo l'erogazione degli indennizzi e da somme versate da qualsiasi soggetto privato.
4. Il Comitato annualmente stabilisce l'entità della Riserva volontaria da destinarsi a Disponibilità finanziaria annuale per l'erogazione degli indennizzi.

Art. 13 - BILANCIO E CONTABILITÀ

1. La contabilità del Fondo deve essere tenuta separata dalle altre attività di Co.Di.Pr.A., mediante l'individuazione nel piano dei conti di specifici sotto-conti. Le operazioni finanziarie possono essere effettuate su un apposito conto corrente bancario, distinto da quello destinato alla gestione di Co.Di.Pr.A., i cui interessi attivi ed eventuali proventi patrimoniali di investimenti, incrementano di pari importo la Riserva volontaria, che non può essere destinata a scopi diversi da quelli previsti dalla delibera dell'Assemblea che ha deliberato la costituzione del Fondo.



2. Le entrate del Fondo sono costituite da:
 - a) contributo delle Imprese;
 - b) contributi di enti pubblici o privati;
 - c) risarcimenti assicurativi e/o riassicurativi;
 - d) compensazioni o integrazioni della Disponibilità finanziaria da parte di fondi mutualistici regionali, interregionali o nazionali;
 - e) proventi patrimoniali di investimenti e rendite finanziarie;
 - f) finanziamenti bancari e mutui commerciali.
3. Le uscite del Fondo sono rappresentate da:
 - a) versamento delle erogazioni alle Imprese;
 - b) spese di assicurazione e/o di riassicurazione per la copertura della quota di rischio non garantita direttamente dal Fondo;
 - c) apporti per l'adesione o integrazioni della Disponibilità finanziaria a fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
 - d) spese di perizia;
 - e) spese di gestione, nel limite massimo del 5% della dotazione annuale complessiva del Fondo;
 - f) oneri per spese e operazioni effettuate sul conto corrente ed interessi passivi e rientri capitale dei finanziamenti e dei mutui.


Art. 14 - SANZIONI

1. L'Impresa che contravviene alle disposizioni del presente Regolamento nonché ad atti relativi alla gestione e al funzionamento del Fondo, deliberati in conformità della legge, dello Statuto di Co.Di.Pr.A. e del presente Regolamento, è passibile delle seguenti sanzioni:
 - a) diffida;
 - b) penale per il ritardo nel versamento dei Contributi;
 - c) sospensione o perdita al diritto dell'erogazione degli indennizzi;
 - d) esclusione delle Imprese dal Fondo e dai benefici mutualistici.
2. Le sanzioni sono deliberate dal Comitato. L'applicazione delle sanzioni non esclude il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Art. 15 - DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

1. La durata del Fondo è fissata fino al 31/12/2050 e sarà prorogabile con delibera dell'Assemblea Generale dei Soci.
2. L'Assemblea ordinaria di Co.Di.Pr.A. potrà deliberare la proroga del Fondo o lo scioglimento anticipato.
3. In caso di scioglimento le Disponibilità finanziarie residue del Fondo verranno destinate ad altri fondi o ad enti con finalità mutualistica ed assistenziale analoghi, secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea ordinaria di Co.Di.Pr.A., come previsto dall'art. 28 dello Statuto Sociale su proposta del Comitato.





CONDIFESA TRENTO
CODIPRA
CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI

www.codipratn.it
info@codipratn.it

